

N. 1/2017 Reg. Conc. - Aut.

TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione III Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa **Rosella Anna Modarelli** – Presidente

Dott. **Francesco Murgo** – Giudice

Dott.ssa **Valentina Tripaldi** – Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso *ex art.* 161, comma 6, l. fall., depositato in data 4.4.2017 nell'interesse di "MTA s.r.l.", in persona del legale rappresentante dott. Margiotta Michele Corrado, con sede legale in San Severo (Fg), Piazza IV Novembre n. 6, P.I. 02135270714, n. R.E.A. FG-168043, con il quale la suddetta impresa – svolgente attività di "*artigiani, commercio al dettaglio di prodotti del settore non alimentare: ferramenta ecc.*" – ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con assegnazione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
- esaminati gli atti del proc. n. 1/2017 C.P.;
- preso atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 161, comma 5, l. fall., e della trasmissione del ricorso al P.M.;
- ritenuta la propria competenza, atteso che l'impresa risulta avere la propria sede principale in San Severo, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
- visto il decreto di questo Tribunale del 26.5.2017, che ha assegnato all'istante il termine di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione;
- visto, altresì, il decreto di questo Tribunale del 1°.8.2017, che, su istanza del ricorrente, ha prorogato il termine il già assegnato termine fisato per il deposito di sessanta giorni, onerando quest'ultimo, tra l'altro, di depositare, con periodicità mensile, una relazione riepilogativa della gestione economica e

finanziaria dell'impresa e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché una situazione finanziaria dell'impresa;

- visto il precedente decreto di questo Tribunale del 11.-13.10.2017 il quale ha disposto la convocazione dinnanzi al Collegio del debitore istante, del P.M. e del creditore istante per il fallimento (r.g. 14/2017) in applicazione dell'art. 162, 2° comma, l. fallim.;
- a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 22.11.2017;
- rilevato che alla predetta udienza il debitore, pur ritualmente convocato non è comparso, mentre il creditore, Giuseppe Formica, ha insistito per la dichiarazione di fallimento;
- rilevato che la società ricorrente non mai ha assolto agli obblighi informativi imposti dal decreto del Tribunale del 1° 8.2017 in manifesta violazione dell'art. 161, 8° comma, l. fallim.;
- ritenuto, pertanto, la domanda di concordato oggetto di esame debba essere dichiarata inammissibile in quanto, nella procedura di concordato con riserva, gli obblighi informativi sono funzionali al controllo da parte del Tribunale e del Commissario giudiziale durante la c.d. fase in bianco, rappresentando, peraltro, il contraltare degli effetti protettivi di cui all'art. 168 l. fallim.;
- visto l'art. 162, comma 2, l. fall.,

P. Q. M.

- Dichiaro inammissibile la proposta di concordato presentata.
- Provvedo con separato provvedimento sull'istanza di fallimento

Foggia, camera di consiglio del 10 gennaio 2018.

Il Giudice est.
(Dott.ssa Valentina Tripaldi)



Il Presidente
(Dott.ssa Rosella Anna Modarelli)

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
UFFICIO FALLIMENTI
Visto: depositato in cancelleria
Foggia, 15 GEN. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
rag. Pasquale Bevere